MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 giugno 2019.

Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e di disabilità», convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, registrato dalla Corte dei conti il 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è nominato Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato dalla Corte dei conti il 1° giugno 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio 2019, con il quale è stato conferito alla dottoressa Caterina Cittadino, dirigente di prima fascia, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, che prevede lo stanziamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che interessino il movimento turistico;

Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalità dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli Enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute;

Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi *«una tantum»*, a favore di enti che senza scopo di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile;

Visto lo stanziamento assegnato per le finalità di cui alle leggi in parola;

Ravvisata la necessità di dettare una disciplina per la concessione dei contributi di cui alle predette leggi n. 702/55 e successive modificazioni e integrazioni e n. 174/58;

$E_{\mbox{ M A N A}}$ il seguente decreto:

Art. 1.

Disciplina per l'attività di concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e della legge 4 marzo 1958, n. 174.

- 1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi dello Stato a favore di:
- a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;
- *c)* enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174



Art. 2.

Termini di presentazione delle istanze di contributo di cui all'art. 1 del presente decreto

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i soggetti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono inviare la relativa istanza, corredata della documentazione prevista, all'indirizzo: contributi.turismo@pec.politicheagricole.gov.it Le istanze devono essere presentate annualmente entro il termine del 30 gennaio. Per il corrente anno, le predette istanze devono essere presentate entro il 30 luglio, e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle istanze di contributo ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702/55, 22 febbraio 1982, n. 44 e 4 marzo 1958, n. 174.

- 1. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui alle leggi n. 702/55 e n. 44/82 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche, devono essere corredate della seguente documentazione:
- *a)* relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo, nonché ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario.
- b) dettagliato programma di svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione;
- c) preventivo finanziario della manifestazione che riporti dettagliatamente la descrizione delle voci di spesa e di quelle di entrata, queste ultime comprensive, altresì, della misura della quota partecipativa dell'Ente;
- 2. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla legge n. 174/58, devono essere corredate della seguente documentazione:
- *a)* copia conforme dell'atto costitutivo con annesso statuto;
- b) copia conforme del bilancio di previsione, approvato dal legale rappresentate dell'ente;
- c) dettagliata relazione previsionale delle attività volte alla promozione del turismo sociale e/o giovanile, per cui si chiede il contributo. Ciascun ente senza scopo di lucro può presentare una sola istanza per anno.

Art. 4.

Valutazione delle istanze

1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente decreto è istituita una apposita Commissione tecnica, nominata con decreto del Capo Dipartimento del turismo. La commissione opera senza oneri a carico dell'Amministrazione. La Commissione provvede separatamente a valutare le istanze presentate ai sensi delle leggi sopracitate attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri e parametri di cui ai successivi commi.

2. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 702/55 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:

a) manifestazioni che rientrano nell'offerta turistica enogastronomica; fino a punti 30

b) manifestazioni che interpretano particolarmente la tradizione e la tipicità del territorio o che valorizzano il made in Italy;

fino a punti 10

c) manifestazioni che promuovono borghi meno conosciuti (con massimo 50.000 abitanti) di particolare valenza paesaggistica e/o con patrimonio storico e architettonico di pregio;

fino a punti 20

d) manifestazioni che assumono rilievo ai fini turistici di carattere interregionale, nazionale e/o internazionale, in considerazione della loro elevata notorietà e dell'entità dei flussi turistici richiamati;

fino a punti 20

e) manifestazioni che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici;

fino a punti 10

f) manifestazioni che favoriscono un turismo ecocompatibile, accessibile e sociale, secondo le definizioni adottate dall'OMT e dalla Comunità europea.

fino a punti 10

3. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:

a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificità delle attività svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilità organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento;

fino a punti 25

b) iniziative di istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o alla tipologia dell'offerta proposta di natura turistica;

fino a punti 25

c) adeguatezza del programma formativo turistico rispetto alle diverse qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalità;

fino a punti 25

d) rispondenza al mercato turistico delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni occupazionali;

fino a punti 25



4. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174 sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:

a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificità delle attività svolte ed alla sua connessione con il settore turistico alla stabilità organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento;

fino a punti 25

b) presenza sul territorio e entità della compagine sociale;

fino a punti 25

c) specifica finalizzazione delle attività programmate alla promozione dello sviluppo del turismo giovanile o sociale;

fino a punti 25

d) qualità, articolazione ed ampiezza delle attività programmate.

fino a punti 25

Art. 5.

Determinazione del contributo

- 1. L'entità del contributo da assegnare è calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.
- 2. In ogni caso l'entità del contributo non può comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/55 e n. 44/82. Per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/58 l'entità del contributo non può essere superiore a euro 25.000,00 e non può comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell'ente.
- 3. L'amministrazione provvede a comunicare all'Ente che ha presentato l'istanza l'entità del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori della Commissione relativi alla valutazione delle istanze.
- 4. Non sono ammesse a contributo le istanze per le quali non risulta accertata la partecipazione finanziaria dell'Ente promotore.
- 5. Sono ammesse a contributo le istanze che raggiungono un punteggio minimo pari al 50% della metà dei punteggi assegnati a tutte le stanze con la medesima griglia.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

- 1. La liquidazione del contributo assegnato è disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti e associazioni dovranno trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Dipartimento turismo secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto:
- a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione turistica dalla quale risultino documentate le in-

dicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno, altresì, essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e/o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovrà essere corredata della documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della manifestazione dovrà essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità locale o mediante autocertificazione. Gli enti senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo per le attività finalizzate alla promozione del turismo sociale e/o giovanile devono presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale e/o giovanile e sul movimento dei forestieri;

- b) gli enti pubblici territoriali devono presentare una rendicontazione delle entrate (comprensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione, approvata con delibera della Giunta o con determinazione dirigenziale;
- c) per gli altri Enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute e enti senza scopo di lucro dovrà essere esibito il consuntivo della manifestazione o delle attività annuali svolte in favore della promozione del turismo sociale e/o giovanile, sottoscritto dal legale rappresentate dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarità delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa;
- d) gli enti morali, le organizzazioni cooperative e gli enti senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo.
- 2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'Amministrazione procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato.
- 3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione, fermo restando che non è ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 marzo 2012.


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 867

19A05483



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 agosto 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 603).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, nonché n. 591 del 24 aprile 2019 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate al ripristino e messa in sicurezza delle condotte idriche a scopo idropotabile e fontanili ad uso zootecnico.

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività zootecnica e degli allevamenti al pascolo nel Comune di Norcia, nonché per consentire il regolare funzionamento della condotta idrica a scopo idropotabile della sorgente San Lorenzo in località Castelluccio di Norcia, compromesse dai danni causati dagli eventi sismici di cui in premessa, la Regione Umbria è autorizzata, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a ripristinare e porre in sicurezza i fontanili necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica e gli interventi necessari all'adeguamento della condotta idrica, conseguente alle variazioni del regime della circolazione idrica nel territorio della confinante Regione Marche, per un importo massimo di euro 954.930,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità dell'attività didattica nel Comune di Foligno.

- 1. Nelle more della ricostruzione del plesso scolastico Carducci, il Comune di Foligno, previo assenso della Regione Umbria, è autorizzato ad implementare il servizio di trasporto scolastico con cui garantire la fruizione, da parte degli studenti temporaneamente collocati presso istituiti privi di palestra, degli impianti sportivi di Campo di Marte ove svolgere attività motoria.
- 2. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento nel limite di euro 9.600,00.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 392/2016.

- 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza:
- a) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c) dell'ordinanza n. 396/2016, così come modificate dall'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 400/2016 si applicano limitatamente al personale in servizio presso le strutture di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, presso le province e i comuni delle predette regioni e presso il Dipartimento della protezione civile e sono ridotte nella misura del 50%;
- *b)* le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 396/2016 così come modificate dall'art. 7, comma 5 dell'ordinanza n. 400/2016 sono ridotte nella misura del 50%;
- c) le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5 dell'ordinanza n. 405/2016 sono ridotte nella misura del 50%;
- *d)* le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza n. 396/2016 cessano di avere efficacia.
- 2. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), ove riferite all'impiego sui territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, si applicano esclusivamente al personale ivi inviato in missione.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività didattiche

- 1. Fermo restando quando previsto dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la continuazione delle attività didattiche, la Provincia di Perugia, è autorizzata a realizzare la nuova struttura scolastica temporanea per sede provvisoria IIS «R. Battaglia» di Norcia.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Provincia di Perugia si avvale dei poteri di cui all'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016 ed è autorizzata a procedere in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016:
- art. 36, comma 2, lettera *b*), al fine di consentire di ricorrere a procedure negoziate per importi fino ad euro 1.500.000, con invito ad almeno cinque operatori economici;
- art. 59, comma 1-bis, al fine di applicare tale disposizioni anche in fattispecie in cui non sia prevalente l'elemento tecnologico o innovativo;
- art. 23, commi 7 e 16, limitatamente alla possibilità di applicare prezzi unitari diversi da quelli contenuti nell'elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria, purché comunque ritenuti congrui;
- art. 24, comma 8, limitatamente alla possibilità di determinare l'importo per la progettazione esecutiva da porre a base di gara anche in deroga al decreto ministeriale 17 giugno 2016;
- art. 95 per procedere all'aggiudicazione sia in fase di progettazione che di esecuzione mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso in deroga all'art. 95 del medesimo decreto legislativo.



3. Alle misure disciplinate nel presente articolo, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 1.101.700,93 a valere sulle risorse stanziate dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 475/2016, che sono versate alla Provincia di Perugia.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 964.530,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta *Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

19A05484

ORDINANZA 23 agosto 2019.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturno, nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 604).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4021 del 4 maggio 2012;

Visto in particolare l'art. 11 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in cui al Commissario delegato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849/2010, è demandata la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012, con cui la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della Regione Campania è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012; | 19A05485

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, dove è stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al citato art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

Visto l'art. 11, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha disposto la proroga, fino al 31 luglio 2016, del termine di vigenza delle predette disposizioni;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e Laghetti di Castelvolturno (Caserta), nel territorio della Regione Campania»;

Vista la nota prot. n. 18408 del 23 luglio 2019 del presidente della giunta regionale della Campania, con la quale viene richiesta la proroga della contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016;

Ravvisata la necessità di prorogare la predetta contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

D'intesa con la Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

- 1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 1731 — intestata al dott. Mario Pasquale De Biase ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016 — rimane aperta fino al 16 dicembre 2019.
- 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-tabacchi relativo a giugno 2019, è pari a: 102,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it/;

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa, la media dell'indice EURO STOXX 50 relativo ad agosto 2019, è pari a 3316,854. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 agosto 2019. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it/.

19A05491

Marco Nassi, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-205) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.









DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CALLET IA OFFICIAL TARTET (TOGISTALVA)						
l		CANONE DI ABI	30N	<u>AMENTO</u>			
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00			
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00			
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00			
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00			
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00			
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00			

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*- annuale€302,47(di cui spese di spedizione € 74,42)*- semestrale€166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



86.72

55,46

€





€ 1,00